

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  
A PERSONALE ESTERNO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI  
CATANZARO**

***INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI TIPO PROFESSIONALE E/O OCCASIONALE***

**Art.1**

**Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro nonché il relativo regime di pubblicità ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis, 6, 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché a quelle definite da altre norme di legge e di regolamento in materia di lavoro autonomo occasionale.

**Art.2**

**Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Il ricorso agli incarichi oggetto del presente Regolamento è possibile solo per esigenze alle quali l’Università non possa far fronte con il proprio personale ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali dell’Università, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Università medesima;
  - b) deve essere stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno dell’Università;
  - c) la prestazione deve avere natura temporanea ed altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

**Art.3**

**Tipologia degli incarichi**

1. L’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, mediante stipula di contratti individuali, può conferire:
  - a) incarichi di *lavoro autonomo di tipo professionale* considerando come tale l’incarico individuale che deve corrispondere ad obiettivi specifici, conferito a persona fisica per prestazioni che costituiscono l’esercizio di lavoro autonomo professionale reso da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente e professionalmente attività connesse con l’oggetto dell’incarico;
  - b) incarichi di lavoro autonomo *di tipo occasionale* considerando come tale l’incarico individuale, che deve corrispondere ad obiettivi specifici, conferito a persona fisica per prestazioni che costituiscono l’esercizio di lavoro autonomo privo dei requisiti della professionalità, meramente episodico, con carattere del tutto sporadico e che non rappresenta il requisito della prevalenza per il prestatore..
2. Il ricorso ad incarichi di consulenza in materia informatica è possibile solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici (art. 1, comma 146, Legge n. 228/2012).

#### Art.4

##### Soggetti destinatari

1. Il conferimento dell'incarico di cui al precedente articolo, ferma restando l'esistenza di particolare e comprovata specializzazione universitaria, può essere disposto a favore di:
  - a) soggetti che svolgano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che, nei casi previsti dalla legge, siano titolari di partita IVA;
  - b) esperti dipendenti da enti pubblici, preventivamente autorizzati, e/o da imprese private, individuati per le loro competenze specifiche nel campo della prestazione richiesta;
  - c) soggetti in possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale nonché di adeguata specializzazione universitaria.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento.

#### Art.5

##### Oggetto della prestazione

1. Le prestazioni oggetto degli incarichi devono presentare i seguenti caratteri:
  - 1) durata determinata;
  - 2) contenuto specialistico;
  - 3) esclusione di obblighi di orario.
  - 4) determinazione forfetaria del compenso, proporzionato comunque all'entità della prestazione e con esclusione metodi di calcolo a tempo.
2. In nessun caso le prestazioni oggetto degli incarichi possono dar luogo all'assunzione di responsabilità in nome dell'Università o riguardare compiti diversi da quelli oggetto dei relativi contratti.

#### Art.6

##### Avvio del procedimento per il conferimento degli incarichi

1. L'attivazione del procedimento volto al conferimento dell'incarico compete ai Centri di Spesa dell'Università, così come individuati dall'art. 3, comma 2, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore presso l'Università, per le loro rispettive esigenze funzionali.
2. L'attivazione delle procedure per l'Amministrazione Centrale è rimessa al Rettore e/o al Direttore Generale sulla base delle necessità riscontrate.  
Nell'ambito dei Centri Autonomi di Gestione il docente che intende conferire l'incarico presenta al Responsabile di struttura (Direttore di Dipartimento), per il tramite del Responsabile Amministrativo, la motivata richiesta di attivazione della procedura di valutazione comparativa.  
La richiesta di attivazione dovrà contenere i seguenti elementi:
  - le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno all'Università;
  - la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
  - il profilo professionale e le caratteristiche *curriculari* richieste; la durata della prestazione, il costo complessivo (compenso lordo del contrattista più oneri a carico Ente), le voci di bilancio sulle quali far gravare l'intera spesa nonché le relative modalità di esecuzione;
  - i requisiti di partecipazione alla selezione;
  - le modalità della selezione (titoli, titoli e colloquio, colloquio);
  - l'indicazione degli eventuali titoli scientifici e/o professionali valutabili;
  - i criteri di valutazione;
  - il punteggio minimo e massimo della valutazione;
3. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al Centro di Spesa che, al fine di accertare l'eventuale utilizzo del personale in servizio, pubblicherà sul sito web dell'Università apposito avviso di disponibilità interna, indicando, in particolare, la relativa durata, la professionalità ricercata e la sede

di lavoro. Entro il termine fissato dall'avviso, non inferiore a quattro giorni lavorativi, il personale interessato potrà far pervenire la propria candidatura e il curriculum vitae. In caso di candidature, l'Amministrazione valuterà la possibilità di utilizzare i dipendenti interessati, adottando gli opportuni provvedimenti.

4. Qualora, invece, il succitato utilizzo non sia possibile, si autorizzerà la struttura richiedente ad attivare il procedimento per il conferimento dell'incarico con le modalità di cui al successivo articolo 7.

#### **Art.7**

##### **Avviso di selezione per il conferimento degli incarichi**

1. L'avviso di selezione dovrà essere pubblicato sul sito web della Struttura richiedente e pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni; potrà essere emanato per soli titoli, per solo colloquio o per titoli e colloquio e dovrà contenere i seguenti elementi:

- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- la oggetto dell'incarico;
- i contenuti altamente specialistici della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- l'iscrizione in albi e/o elenchi professionali qualora richiesto;
- le modalità selettive previste;
- l'indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- il diario dell'eventuale colloquio;
- i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- il compenso complessivo lordo, al netto degli oneri a carico dell'Ente, e le modalità di erogazione;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando.

3. Per l'ammissione alla selezione, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione:

- a) di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari in possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- e) di essere in possesso di comprovata specializzazione, ove richiesta;
- f) di essere iscritto in albi e/o elenchi professionali, ove richiesto.

#### **Art.8**

##### **Commissione giudicatrice**

1. La selezione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore del Centro, per i Centri Autonomi di Gestione, o dal Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale.

2. La Commissione sarà formata da tre componenti, di cui almeno due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta; uno dei commissari avrà funzioni di Presidente. I membri della Commissione saranno scelti, di norma, tra il personale docente, e tecnico-amministrativo dell'Università. Le funzioni di segretario verbalizzante verranno affidate ad un dipendente dell'Ateneo.

## **Art. 9**

### **Formazione della graduatoria e stipula del contratto**

1. La Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente di valutazione dei candidati, che viene approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento o del Direttore Generale, sulla base di quanto specificato nell'art. 8 del presente Regolamento.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Struttura che ha emanato il bando e sul sito web dell'Ateneo.
3. Il candidato, risultato vincitore, sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione entro un congruo termine perentorio decorrente dalla ricezione dell'invito.
4. Non sono previste dichiarazioni di idoneità. Tuttavia, nel caso in cui il candidato selezionato non accetti l'incarico entro il termine di decadenza fissato, lo stesso può essere assegnato al candidato inserito nella graduatoria immediatamente dopo il rinunciatario. Lo scorrimento della medesima graduatoria potrà essere, altresì, effettuato solo nell'ipotesi in cui il collaboratore incaricato receda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto.

## **Art.10**

### **Esclusioni**

1. Il presente Regolamento non si applica: a) agli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; b) agli incarichi di insegnamento conferiti nell'ambito di corsi di perfezionamento e/o di specializzazione; c) alle fattispecie disciplinate da specifiche normative.

## **Art. 11**

### **Conferimento dell'incarico**

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipula di un contratto individuale di diritto privato che deve contenere i seguenti elementi:
  - oggetto della prestazione;
  - modalità e criteri di svolgimento;
  - eventuale luogo di svolgimento;
  - durata;
  - divieto di rinnovo;
  - importo del compenso e modalità di pagamento;
  - trattamento fiscale e previdenziale;
  - clausole relative a sospensione della prestazione, recesso e risoluzione del contratto.
2. L'oggetto della prestazione, così come l'importo dell'incarico, risultanti dal bando e dal contratto, non possono subire integrazioni né relativi incrementi.
3. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore di Dipartimento o dal Direttore Generale, sulla base di quanto specificato nell'art. 8 del presente Regolamento.
4. Ferma restando l'efficacia dei contratti di cui al successivo articolo 16, l'inizio delle prestazioni, oggetto dell'incarico, non potrà avvenire prima della data di stipula del relativo contratto.
5. Nel caso di dipendenti pubblici, la stipula del contratto è tassativamente subordinata all'acquisizione della prescritta autorizzazione.
6. I titolari degli incarichi sono inoltre tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti dal Codice Etico dell'Università e del Codice di Comportamento U.M.G..
7. Copia dei contratti di cui al presente Regolamento, dovrà essere trasmessa in Amministrazione immediatamente dopo la stipula degli stessi, anche per gli adempimenti di cui al successivo art. 16.

## **Art.12**

### **Durata del contratto**

1. Il contratto non può avere durata superiore a un anno, a eccezione dei contratti correlati a progetti, di durata pluriennale, finanziati con appositi fondi pubblici e/o privati. In tal caso, la durata massima del contratto coincide con la durata del progetto da cui trae la provvista finanziaria.
2. Il contratto non è rinnovabile.

3. L'incarico è prorogabile al solo fine del completamento delle attività non ultimate nei termini previsti per ritardi non imputabili al collaboratore; in tal caso, non potrà essere modificato il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

#### **Art.13**

##### **Liquidazione del corrispettivo**

1. Il pagamento del corrispettivo, secondo le modalità previste dal Bando, è subordinato all'accertamento, da parte del Responsabile della Struttura, della regolare esecuzione della prestazione nonché alla comunicazione di fine attività.

#### **Art.14**

##### **Responsabilità**

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile del conferimento dell'incarico.

#### **Art.15**

##### **Aspetti fiscali e contributivi del contratto**

1. I rapporti di lavoro autonomo di cui al presente Regolamento formano oggetto di imposizione fiscale e contributiva. Ad essi, pertanto, si applicheranno le norme all'uopo stabilite dalla legislazione vigente.

#### **Art.16**

##### **Pubblicità ed efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web dell'Università.

. Gli incarichi di cui al presente Regolamento saranno pubblicati sul sito web dell'Università entro 7 giorni dal conferimento, specificando oggetto, durata e compenso.

#### **Art. 17**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del REG EU 679/2016.

3. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

6. Il personale esterno all'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, titolare di contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento, sarà censito nell'apposito sistema informatico di Ateneo.

#### **Art.18**

##### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio agli articoli 2222 e ss. del codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Università.